

## CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

### DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021 , n. 127 .

*(Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening)*

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto Legge 127/2021, il legislatore ha stabilito che l'accesso dei lavoratori ai rispettivi luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, è consentito solo se questi sono in possesso della certificazione verde Covid-19. Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata al lavoratore secondo i criteri definiti dalla circolare con circolare del Ministero della salute n°35309 del 4 agosto 2021.

L'obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni sopra indicate, ricade sui datori di lavoro che, entro il prossimo 15 ottobre 2021, dovranno provvedere a definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, verifica che può essere effettuata anche a campione e prioritariamente al momento dell'ingresso nei luoghi di lavoro. A tale scopo dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo introdotto.

I soggetti incaricati della verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, potranno verificarne l'autenticità e la validità attraverso l'APP nazionale *VerificaC19* che è disponibile a [questo indirizzo](#).

I lavoratori che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o che risultino comunque privi di detta certificazione, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione o comunque fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta,

L'accesso nei luoghi di lavoro in mancanza di certificazione verde Covid-19 è punito con una sanzione amministrativa che viene irrogata dai Prefetti, a cui vanno trasmesse gli atti relativi alla violazione.

Mantova, 23 settembre 2021

Dottor Angelo Casuccio  
medico chirurgo  
specialista in medicina del lavoro

